dossier

XIX Legislatura

23 novembre 2026

Modifiche alla legge-quadro per l'artigianato 8 agosto 1995 , n. 443

Atto del Governo n. 469

Ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 marzo 2026, n. 34

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Dossier n. 802

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Attività Produttive
Tel. 06 6760-3403 - ✉ st_attprod@camera.it @CD_attProd

Atti del Governo n.469

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0244

I N D I C E

PREMESSA 3

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 *(Modifiche all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 Requisiti tecnico-professionali e responsabile tecnico)* 19
- Articolo 2 *(Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 Forme societarie e unità locali dell'impresa artigiana)* 21
- Articolo 3 *(Modifica all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 Consorzi e società consortili con partecipazione di piccole e medie imprese)* 25
- Articolo 4 *(Modifica all'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443 Iscrizione all'albo mediante comunicazione unica)*... 27
- Articolo 5 *(Modifica all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443 Maestro artigiano e bottega-scuola)* 29
- Articolo 6 *(Commissione consultiva per l'artigianato)* 31
- Articolo 7 *(Clausola di invarianza finanziaria)* 33

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame (A.G. 469) aggiorna la disciplina quadro dell'artigianato, risalente al 1985, in attuazione di una delega conferita al Governo nel 2026. Le modifiche riguardano: la possibilità che i requisiti professionali richiesti per alcune attività siano posseduti da un collaboratore dell'imprenditore (il responsabile tecnico), anche temporaneo; i criteri per riconoscere la qualifica artigiana alle società, ora legati alla maggioranza del capitale detenuta dai soci che lavorano nell'impresa; la possibilità di operare con un massimo di tre unità locali, anche fuori dal territorio della Camera di commercio della sede; l'aggiornamento della nozione di piccola e media impresa ai fini della partecipazione ai consorzi agevolati; l'uso della comunicazione unica per l'iscrizione all'albo; il riconoscimento regionale del maestro artigiano e della bottega-scuola; l'istituzione di una Commissione consultiva nazionale.

Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 34/2026 (legge annuale sulle piccole e medie imprese, su cui si veda l'apposito *dossier* di questo Servizio Studi), che **delega** il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per razionalizzare, **riordinare e aggiornare la disciplina dell'artigianato** contenuta nella legge n. 443/1985 (legge-quadro per l'artigianato), in attuazione dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. Poiché la legge n. 34/2026 è entrata in vigore il 7 aprile 2026, il termine per l'esercizio della delega scade il **7 gennaio 2027**.

- ***La vigente disciplina dell'artigianato***

Come anticipato, l'articolo 45, secondo comma, della Costituzione affida alla legge il compito di provvedere alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. La disposizione riconosce all'artigianato un ruolo strutturale nel tessuto economico e sociale e obbliga il legislatore a predisporre strumenti idonei non solo a proteggerlo, ma anche a promuoverne la crescita.

La legge n. 443/1985, legge-quadro per l'artigianato**,** è la norma di riferimento per la disciplina e il sostegno del settore artigiano in Italia. Il suo scopo principale è attuare l'obbligo costituzionale di tutelare e sviluppare l'artigianato.

Nel testo costituzionale vigente all'entrata in vigore della legge-quadro, l'artigianato rientrava tra le materie nelle quali le regioni potevano adottare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. In seguito all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sul punto si è esteso il perimetro della potestà legislativa regionale, dato che l'artigianato, in via generale, **rientra nella potestà legislativa esclusiva (residuale) delle regioni** ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione.

I contenuti centrali della legge n. 443 del 1985 si concentrano sulla **definizione dei requisiti** per l'impresa artigiana e l'imprenditore, sul sistema di **rappresentanza e controllo**, e sugli **ambiti di sostegno**.

Nello specifico, l'articolo 1 stabilisce che le **regioni** legiferano in materia di artigianato nel rispetto dei principi della medesima legge. Tra gli obiettivi vi sono la tutela e lo sviluppo del settore, l'accesso al credito, l'assistenza tecnica, la ricerca applicata, la formazione, gli insediamenti artigiani.

L'articolo 2 dispone che è **imprenditore artigiano** colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'articolo 3 fornisce la definizione di **impresa artigiana**, come l'impresa che, entro i limiti dimensionali previsti dalla legge, svolge in via prevalente produzione di beni o servizi non commerciali o agricoli; può essere individuale o societaria. È ammessa la forma di **società a responsabilità limitata** e di **società in accomandita semplice,** se i soci (o il socio unico) possiedono i requisiti dell'articolo 2 e il lavoro prevale sul capitale. L'impresa può operare in sede fissa, presso l'abitazione, in altra sede designata dal committente, in forma ambulante o di posteggio; l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. L'articolo 4 definisce i **limiti dimensionali** che l'impresa non può superare per mantenere la qualifica di artigiana. Tali limiti variano a seconda del settore e della tipologia di attività svolta. L'articolo 5 istituisce l'**albo provinciale delle imprese artigiane** come strumento di ricognizione e controllo dei requisiti. L'articolo 6 disciplina la sezione specifica dell'albo dedicata a **consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.** L'articolo 7 prevede che la **commissione provinciale per l'artigianato** deliberi su iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti. L'articolo 8 è dedicato all'**istruzione artigiana:** essa si svolge nell'ambito della formazione professionale; le imprese possono essere chiamate a concorrere, tramite convenzioni, all'erogazione di corsi; le Regioni possono riconoscere la bottega-scuola; spettano alle Regioni promozione e coordinamento della formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale degli artigiani. Infine, gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano gli **organi amministrativi e di tutela dell'artigianato,** in particolare le commissioni provinciali e le commissioni regionali per l'artigianato.

I **principi e criteri direttivi della delega** (comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 34/2026) prevedono di:

a) adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica, valorizzando la figura dell'imprenditore artigiano nell'ottica dello **sviluppo del dimensionamento aziendale**, della rimozione di vincoli societari non più adeguati, della trasmissione intergenerazionale delle competenze e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'impresa;

b) incentrare la nuova disciplina sulla figura dell'**imprenditore artigiano e** sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo, che può essere, oltre che di natura manuale, anche di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa, e individuare criteri quantitativi che definiscano la prevalenza dell'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi rispetto alle attività strumentali e accessorie;

c) promuovere l'**aggregazione** fra le imprese artigiane, anche rimodulando il contratto di rete e gli altri strumenti aggregativi;

d) riservare l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nell'attività promozionale, pubblicitaria e di vendita alle sole imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del registro delle imprese, rendendo effettivi e rafforzando i controlli sul possesso dei relativi requisiti.

Quanto alla **procedura** (commi 2 e 3), gli schemi sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, corredati di relazione tecnica, **previa intesa in sede di Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da acquisire entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quaranta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Se il Governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e motivazioni; le Commissioni esprimono il parere definitivo entro dieci giorni. Il comma 4 prevede che la riforma avvenga mediante modifica o integrazione delle disposizioni vigenti, abrogazione espressa delle norme incompatibili e coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi statali; il comma 5 consente l'adozione di decreti integrativi e correttivi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi; il comma 6 esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla data di trasmissione alle Camere (13 novembre 2026) per l'espressione del parere parlamentare l'intesa non risulta ancora acquisita.

Lo schema è stato corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Secondo la relazione illustrativa, lo schema intende rimuovere i vincoli societari non più adeguati, consentire all'impresa artigiana di articolare la propria presenza territoriale senza perdere la qualifica e valorizzare la formazione e la trasmissione intergenerazionale delle competenze; quanto ai riferimenti all'artigianalità nella **pubblicità** (criterio *d)*), la relazione ricorda che una disciplina è già stata introdotta dall'articolo 16 della stessa legge n. 34/2026, che ha sostituito i commi ottavo e nono dell'articolo 5 della legge n. 443/1985.

Secondo quanto osservato dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), tali esigenze sono emerse anche al termine del **confronto con i portatori di interesse di settore** e in particolare con le associazioni di rappresentanza dell'artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale (vengono citati a titolo esemplificativo Confartigianato Imprese, CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa).

L'AIR precisa che l'esigenza, segnalata dalle confederazioni del settore, di **rivedere i limiti dimensionali** "non è stata recepita nel presente schema, che lascia invariati i limiti previsti dalla legge-quadro". Tali limiti sono invece stati oggetto di separato intervento normativo, rappresentato dall'articolo 48 del disegno di legge di bilancio per il 2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 3174-*bis*).

> Più precisamente, l'articolo 48 del disegno di legge di bilancio per il 2027 interviene sull'articolo 4 della legge n. 443/1985, che fissa il numero massimo di dipendenti dell'impresa artigiana. Le disposizioni aggiunte consentono alle imprese iscritte ininterrottamente all'albo da almeno sette anni di conservare la qualifica artigiana anche in caso di superamento dei limiti, qualora il superamento derivi da nuove assunzioni o da acquisizioni di aziende o rami d'azienda effettuate dal 1° gennaio 2027, entro nuovi limiti. Il mantenimento della qualifica è subordinato alla conservazione del livello occupazionale raggiunto alla data del superamento (non rilevano le riduzioni dovute a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario o licenziamento per giusta causa). Per maggiori approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura dedicata all'articolo 48 all'interno del *dossier* sul disegno di legge di bilancio 2027 curato da questo Servizio Studi.

Dal raffronto tra i criteri di delega e il contenuto dello schema non risultano oggetto dell'intervento in esame: la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'impresa (criterio *a)*); la ridefinizione dell'apporto dell'imprenditore artigiano in termini anche ideativi, progettuali, creativi e tecnico-operativi e l'individuazione di criteri quantitativi della prevalenza dell'attività produttiva (criterio *b)*), restando invariati il primo comma dell'articolo 2 e il primo comma dell'articolo 3 della legge n. 443/1985; la rimodulazione del contratto di rete e degli altri strumenti aggregativi (criterio

c)), che lo schema attua limitatamente all'aggiornamento della disciplina dei consorzi (articolo 3); il rafforzamento dei controlli sul possesso dei requisiti (criterio *d)*).

Si riporta di seguito il testo a fronte tra il testo vigente degli articoli 2, 3, 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e il testo risultante dalle modificazioni previste dagli articoli da 1 a 6 dello schema di decreto legislativo, che inserisce altresì il nuovo articolo 8-*bis*.

Legge 8 agosto 1985, n. 443 Legge-quadro per l'artigianato	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dagli articoli da 1 a 6 dello schema di decreto legislativo (A.G. 469)**
Art. 2 *(Imprenditore artigiano)*	Art. 2 *(idem)*
È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.	*Identico*
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.	*Identico*
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.	*Identico*
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione **ed** implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, **deve essere in possesso dei** requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.	Nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione **e** implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali **sono posseduti** dall'imprenditore artigiano **ovvero da un collaboratore che assuma la qualifica di responsabile tecnico**.

Legge 8 agosto 1985, n. 443 Legge-quadro per l'artigianato	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dagli articoli da 1 a 6 dello schema di decreto legislativo (A.G. 469)**
	In caso di impossibilità temporanea del responsabile tecnico a svolgere le proprie funzioni, l'imprenditore artigiano può designare un responsabile tecnico temporaneo per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile fino a novanta giorni in presenza di comprovati motivi di salute o di altre cause debitamente documentate. In mancanza di una disciplina specifica di settore, il responsabile tecnico temporaneo è individuato nell'imprenditore o in altro collaboratore da lui designato, con una esperienza professionale maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione non inferiore a tre anni. La designazione e la durata dell'incarico sono comunicate tempestivamente, in modalità telematica, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
Art. 3 *(Definizione di impresa artigiana)*	Art. 3 *(idem)*
È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.	*Identico*

Legge 8 agosto 1985, n. 443 Legge-quadro per l'artigianato	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dagli articoli da 1 a 6 dello schema di decreto legislativo (A.G. 469)**
È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al **precedente** comma, è costituita ed esercitata in forma di società, **anche cooperativa,** escluse le società per azioni **ed** in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza **dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale,** nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.	È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al **primo** comma, è costituita ed esercitata in forma di società, escluse le società per azioni **e** in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza **del capitale sia detenuta da uno o più soci che svolgono in misura prevalente il proprio lavoro, ai sensi dell'articolo 2, primo comma,** nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:	*Identico*:
***a)* è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;**	*Soppressa*
	***a)* è costituita in forma cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in modo prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo, ai sensi dell'articolo 2, primo comma;**
b) è costituita **ed esercitata** in forma di **società in** accomandita semplice, **semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.**	*b)* è costituita in forma di accomandita semplice, **a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in modo prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo, ai sensi dell'articolo 2, primo comma.**

Legge 8 agosto 1985, n. 443 Legge-quadro per l'artigianato	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dagli articoli da 1 a 6 dello schema di decreto legislativo (A.G. 469)**
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.	*Identico*
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.	*Identico*
	L'impresa artigiana può avvalersi di non più di tre unità locali artigiane dislocate anche al di fuori della circoscrizione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui ha sede l'attività artigiana, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo di cui al primo comma o di attività amministrative e di gestione, sempre che sia assicurata la direzione e la gestione dell'unità locale da parte dell'imprenditore artigiano e che il relativo prevalente lavoro continui a caratterizzare la produzione locale, anche in virtù delle possibilità di cooperazione offerte dalla strumentazione digitale.
Artt. 4 e 5 *Omissis*	*Identici*

Art. 6 *(Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane)*	Art. 6 *(idem)*
I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.	*Identico*
Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.	*Identico*
In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese **industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI** purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.	In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese **rientranti nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003,** purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.	*Identico*
Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.	*Identico*
Art. 7 *(Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio)*	Art. 7 *(idem)*
La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma.	La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma. **Ai fini dell'iscrizione, le imprese presentano la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le modalità di cui al secondo periodo, si applicano alle variazioni e cessazioni dell'attività.**

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.	*Identico*
La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.	*Identico*
Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.	*Identico*
Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.	*Identico*

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.	*Identico*
Art. 8 *(Istruzione artigiana)*	Art. 8 *(idem)*
L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.	*Identico*
Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.	*Identico*
Le regioni possono **disciplinare** il riconoscimento **di** bottega-scuola **per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle** imprese artigiane **di cui al comma precedente** che ne facciano richiesta **e appartengano ai settori di cui alla lettera *c)* dell'articolo 4**.	Le regioni **e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni datoriali dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e regionale,** possono **definire, anche nell'ambito della bilateralità istituita dalla contrattazione collettiva artigiana, le modalità per** il riconoscimento **della figura del maestro artigiano o di mestiere e della** bottega-scuola **in relazione alle** imprese artigiane che ne facciano richiesta.
Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.	*Identico*

	Art. 8-bis ***(Commissione consultiva per l'artigianato)***
	È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da quattro rappresentanti indicati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
	La Commissione di cui al primo comma esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programma nazionale ed esprime pareri sull'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e sull'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288.

Schede di lettura

Articolo 1
(Modifiche all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 Requisiti tecnico-professionali e responsabile tecnico)

L'**articolo 1** consente che i requisiti professionali richiesti dalla legge per l'esercizio di attività che comportano **particolari responsabilità verso gli utenti** siano posseduti, invece che dal titolare dell'impresa artigiana, da un suo collaboratore che assume la qualifica di **responsabile tecnico**. L'impresa conserva così la qualifica artigiana anche quando il titolo professionale non è in capo all'imprenditore. L'articolo introduce anche la figura del responsabile tecnico **temporaneo**.

L'**articolo 1** dello schema di decreto legislativo in esame è composto da **un comma**, suddiviso in **due lettere (a-b)**.

L'articolo novella in più punti l'articolo 2 della legge n. 443/1985 (cfr. testo a fronte nelle premesse del presente *dossier*), che definisce la figura dell'**imprenditore artigiano**.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 2, che non viene modificato, è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Il secondo comma esclude limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana; il terzo comma fa salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. Il **quarto comma**, nel testo vigente, stabilisce che l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, *deve* essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

La **lettera a)** dell'unico comma dell'articolo in esame sostituisce il quarto comma, prevedendo che, nell'esercizio delle medesime attività, i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali siano posseduti dall'imprenditore artigiano "ovvero da un **collaboratore** che assuma la qualifica di responsabile tecnico". La disposizione non specifica quale rapporto debba legare all'impresa il "collaboratore" che assume la qualifica di responsabile tecnico (socio, familiare coadiuvante, lavoratore dipendente o altro collaboratore, anche non stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale).

Secondo la relazione illustrativa, la modifica supera l'assetto per cui i requisiti dovevano essere posseduti necessariamente dall'imprenditore:

l'impresa conserva la qualifica artigiana anche quando il titolo abilitante è posseduto da un collaboratore, ferma restando la direzione e la gestione dell'impresa in capo all'imprenditore artigiano. L'AIR rileva che, in base alla disciplina vigente, l'impresa il cui titolo è posseduto da un collaboratore non può essere artigiana e collega la modifica, tra l'altro, alla difficoltà di reperimento di personale qualificato segnalata dal Sistema informativo Excelsior. La figura del responsabile tecnico è già prevista da diverse discipline di settore e, secondo l'ATN, la nozione introdotta è coerente con quella in esse utilizzata: a titolo di esempio, per l'attività di acconciatore, l'articolo 3, comma 5, della legge n. 174/2005 prevede che per ogni sede dell'impresa sia designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

La **lettera b)** aggiunge, in fine all'articolo 2, un nuovo quinto comma, che disciplina il **responsabile tecnico temporaneo**. In caso di impossibilità temporanea del responsabile tecnico a svolgere le proprie funzioni, l'imprenditore artigiano può designare un responsabile tecnico temporaneo per un periodo non superiore a **trenta giorni**, prorogabile fino a novanta giorni in presenza di comprovati motivi di salute o di altre cause debitamente documentate. In mancanza di una disciplina specifica di settore, il responsabile tecnico temporaneo è individuato nell'imprenditore o in altro collaboratore da lui designato, con un'esperienza professionale maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione non inferiore a tre anni. La designazione e la durata dell'incarico sono comunicate tempestivamente, in modalità telematica, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione assicura la continuità operativa dell'impresa nelle ipotesi di assenza non strutturale del responsabile tecnico, evitando che essa "si traduca nella sospensione dell'attività". L'AIR riferisce di aver scartato sia l'assenza di un limite temporale, che avrebbe consentito di eludere in via stabile il possesso dei requisiti, sia la richiesta al sostituto dei medesimi requisiti del responsabile tecnico, che avrebbe reso la misura inapplicabile nella maggior parte delle imprese artigiane, costituite per il 77,5 per cento da ditte individuali, "nelle quali raramente è presente un secondo soggetto abilitato". È stata scartata anche l'autorizzazione preventiva della Camera di commercio, sostituita dalla comunicazione telematica.

Articolo 2
(Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 Forme societarie e unità locali dell'impresa artigiana)

L'**articolo 2** ridefinisce le condizioni alle quali un'impresa costituita in forma di **società** può essere qualificata come artigiana. Per le società (escluse quelle per azioni e in accomandita per azioni) la qualifica dipende non più dalla maggioranza numerica dei soci che lavorano nell'impresa, ma dalla circostanza che la maggioranza del capitale sia detenuta da soci che vi svolgono in misura prevalente il proprio lavoro, fermo restando che il lavoro deve prevalere sul capitale. Per le **cooperative** resta il riferimento alla maggioranza dei soci che lavorano nell'impresa e per le società in accomandita semplice alla maggioranza dei soci accomandatari che svolga in modo prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo; vengono meno le condizioni specifiche oggi previste per le società a responsabilità limitata con unico socio e per le accomandite semplici.
L'articolo consente inoltre all'impresa artigiana di avvalersi di non più di **tre unità locali**, anche fuori dal territorio della Camera di commercio della sede, per fasi del processo produttivo o per attività amministrative e di gestione, purché la direzione e la gestione restino in capo all'imprenditore artigiano e il suo lavoro continui a caratterizzare la produzione.

L'**articolo 2** dello schema di decreto legislativo in esame si compone di **un comma**, suddiviso in **tre lettere** (**a**-**c**) di seguito illustrate.

La norma novella in più punti l'articolo 3 della legge n. 443/1985, che reca la definizione di **impresa artigiana**, intervenendo sulle forme societarie ammesse e sulle unità locali (cfr. testo a fronte nelle premesse del presente *dossier*). L'articolo mira a dare attuazione al criterio di delega contenuto nell'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge n. 34/2026 (si vedano sempre le premesse del *dossier*), nella parte in cui prevede la rimozione di **vincoli societari** non più adeguati al fine di adattare il funzionamento dell'impresa artigiana alle mutate esigenze di mercato.

> Nel testo vigente dell'articolo 3 della legge quadro sull'artigianato, il primo comma (non modificato) definisce artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti dalla legge, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, con esclusione di alcune attività (agricole, commerciali, di intermediazione, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), salvo che siano solamente strumentali e accessorie.

Il **secondo comma** riconosce la qualifica all'impresa costituita in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
Il **terzo comma**, introdotto dalla legge n. 133/1997, riconosce la qualifica alla società a responsabilità limitata con unico socio e alla società in accomandita semplice, a condizione, rispettivamente, che il socio unico e ciascun socio accomandatario siano in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano e non siano unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
Il **quarto comma** stabilisce che, in caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica purché i subentranti siano in possesso dei requisiti richiesti dal medesimo terzo comma.
Il **quinto comma** individua i luoghi in cui l'impresa può svolgersi (luogo fisso, abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci, appositi locali, sede designata dal committente, forma ambulante o di posteggio) e stabilisce che l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Per le **società a responsabilità limitata** rileva inoltre l'articolo 5, terzo comma, della legge n. 443/1985 (introdotto dalla legge n. 57/2001), che riconosce alla società il diritto all'iscrizione all'albo, su domanda, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

La **lettera a)** del comma unico dell'articolo in esame sostituisce il **secondo comma** dell'articolo 3 della legge quadro sull'artigianato. In base al nuovo testo, è artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi previsti dalla legge, è costituita ed esercitata in forma di società, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che **la maggioranza del capitale sia detenuta da uno o più soci che svolgono in misura prevalente il proprio lavoro** nel processo produttivo (con rinvio alla nozione di lavoro dell'imprenditore artigiano di cui all'articolo 2, primo comma) e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Le cooperative non sono più menzionate nel secondo comma e sono disciplinate dal nuovo terzo comma (lettera b)).

Secondo la relazione illustrativa, viene così superato il criterio della maggioranza numerica dei soci, che faceva perdere la qualifica quando i soci non lavoratori raggiungevano la metà della compagine, anche se il lavoro degli artigiani restava prevalente e il capitale restava nelle loro mani. L'AIR riferisce di aver considerato anche la sola maggioranza del capitale (scartata perché avrebbe consentito la qualifica anche a imprese in cui il lavoro dei soci non ha funzione preminente) e un criterio cumulativo di maggioranza

numerica e maggioranza del capitale, scartato perché "più restrittivo di quello vigente". Secondo la relazione tecnica, la disposizione intende favorire l'ingresso di capitali privati e, restando fermi i limiti dimensionali, non determina mutamenti sul piano contributivo e previdenziale.

Si osserva che lo schema non interviene sull'articolo 5, terzo comma, della legge n. 443/1985 che, per le **società a responsabilità limitata**, continua a richiedere, oltre alla maggioranza del capitale, anche la maggioranza numerica dei soci lavoratori (ovvero uno nel caso di due soci) e la maggioranza negli organi deliberanti. Considerato che l'articolo 15, comma 4, della legge di delega richiede l'abrogazione espressa delle norme incompatibili e il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni statali, e che l'ATN esclude effetti abrogativi impliciti, *andrebbe valutata l'opportunità di coordinare il nuovo secondo comma dell'articolo 3 con l'articolo 5, terzo comma, chiarendo quale criterio si applichi alle società a responsabilità limitata con più soci*.

La **lettera b)** sostituisce il terzo comma dell'articolo 3. In base al nuovo testo, è altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi previsti dalla legge:

- è costituita in forma **cooperativa**, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in modo prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo;
- è costituita in forma di **società in accomandita semplice**, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in modo prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo.

Secondo l'AIR, per le cooperative e le accomandite semplici è stato mantenuto il criterio della maggioranza dei soci, in quanto nelle cooperative vige il principio del voto per testa e nelle accomandite semplici l'amministrazione spetta ai soci accomandatari, ai quali il requisito è riferito.

La **lettera c)** aggiunge, in fine all'articolo 3, un nuovo comma che disciplina le **unità locali dell'impresa artigiana**. L'impresa artigiana può avvalersi di non più di **tre** unità locali artigiane, dislocate anche al di fuori della circoscrizione della Camera di commercio in cui ha sede l'attività artigiana, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione, a **due condizioni**:

- che sia assicurata la direzione e la gestione dell'unità locale da parte dell'imprenditore artigiano;
- che "il relativo prevalente lavoro continui a caratterizzare la produzione locale, anche in virtù delle possibilità di cooperazione offerte dalla strumentazione digitale".

Secondo la relazione illustrativa, la legge del 1985 è stata concepita per un'impresa radicata in un unico luogo di produzione, mentre gli strumenti digitali consentono oggi all'imprenditore di dirigere personalmente anche fasi del processo produttivo o attività svolte in sedi diverse; il limite numerico e le condizioni previste garantiscono che l'articolazione territoriale non si traduca in una perdita del carattere personale della direzione. L'AIR riferisce di aver scartato sia l'assenza di un limite (che avrebbe reso difficilmente verificabile la direzione personale) sia il limite di una o due unità, nonché l'obbligo di preporre a ciascuna unità un responsabile. Secondo l'ATN, la nozione richiama quella di unità locale già in uso ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Articolo 3
(Modifica all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 Consorzi e società consortili con partecipazione di piccole e medie imprese)

L'**articolo 3** aggiorna l'individuazione delle **imprese non artigiane** che possono partecipare, insieme alle imprese artigiane, ai consorzi e alle società consortili ai quali le regioni possono concedere agevolazioni. In luogo del riferimento alle imprese industriali di minori dimensioni viene richiamata la definizione europea di micro, piccola e media impresa.

L'articolo 3 dello schema modifica l'articolo 6, terzo comma, della legge n. 443/1985.

L'articolo 6 disciplina i consorzi, le società consortili e le associazioni tra imprese artigiane, che sono iscritti in una separata sezione dell'albo e ai quali si estendono le agevolazioni previste per le imprese artigiane. Il terzo comma consente alle regioni, nel quadro della programmazione regionale, di disporre agevolazioni anche a favore di consorzi e società consortili ai quali partecipino, oltre alle imprese artigiane, anche "imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI" (in numero non superiore a un terzo), nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, purché le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. Il quarto comma consente alle imprese artigiane di stipulare contratti associativi a termine per l'esecuzione di opere o servizi comuni, ai quali possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni nel limite numerico previsto dal terzo comma.

Lo schema sostituisce le parole "industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI" con le parole "rientranti nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003". Per effetto della modifica, dunque, **possono partecipare ai consorzi agevolabili le imprese rientranti nella definizione europea di micro, piccola e media impresa**.

Secondo la relazione illustrativa il rinvio alla definizione del Comitato Interministeriale per la Politica Industriale (CIPI) (organo oggi soppresso) era ormai privo di un riferimento operativo e rendeva incerto il perimetro dei consorzi misti. Sempre secondo la relazione governativa, con tale modifica, proposta in attuazione del criterio di delega relativo alla **promozione dell'aggregazione** tra imprese artigiane (di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 15 della legge n. 34/2026), si rende di fatto nuovamente applicabile lo strumento del **consorzio misto**.

Si ricorda che secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea sono definite piccole e medie imprese (**PMI**) le aziende il cui personale e peso economico sono al di sotto di determinati limiti. In particolare:

- un'impresa di **medie dimensioni** occupa meno di 250 persone e ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- un'impresa di **piccole dimensioni** occupa meno di 50 persone e ha un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- una **micro impresa** occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La raccomandazione europea è stata recepita a livello nazionale col D.M. 18 aprile 2005.

A partire dal 1° gennaio 2024, sono entrate in vigore nuove soglie dimensionali per la classificazione delle imprese, stabilite dalla direttiva (UE) 2023/2775. Queste modifiche – recepite nell'ordinamento nazionale con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 125/2024 – hanno aggiornato i criteri precedenti (previsti dall'articolo 3, paragrafi da 1 a 7, della direttiva 2013/34/UE), aumentandoli del 25 per cento per tenere conto dell'inflazione e delle evoluzioni economiche recenti. Tali nuove soglie si applicano ai fini contabili e di bilancio, mentre per l'accesso a determinati programmi di finanziamento e agevolazioni continuano a valere le definizioni previste dalla citata raccomandazione 2003/361/CE.

Si ricorda che nell'Unione europea si contano oltre 23 milioni di PMI, pari al 99 % delle imprese e due posti di lavoro su tre nel settore privato. Le istituzioni europee incoraggiano dunque l'uso di questa definizione di PMI come riferimento, anche da parte degli Stati membri, la quale è peraltro vincolante solo per determinate questioni, come gli aiuti di Stato e l'attuazione dei fondi strutturali o di altri programmi dell'Unione europea.

Articolo 4
(Modifica all'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443 Iscrizione all'albo mediante comunicazione unica)

L'**articolo 4** prevede che, ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sia presentata mediante la **comunicazione unica per la nascita dell'impresa**. Le medesime modalità si applicano alle comunicazioni di variazione e di cessazione dell'attività.

L'**articolo 4** del presente schema di decreto legislativo, composto da un solo comma, interviene modificando l'articolo 7 della legge quadro sull'artigianato.

L'articolo 7 disciplina l'iscrizione, la revisione e gli accertamenti d'ufficio. Il primo comma, nel testo vigente, prevede che la commissione provinciale per l'artigianato, esaminata l'istruttoria e la certificazione comunale, deliberi sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'albo; i commi successivi stabiliscono che la decisione sia notificata entro sessanta giorni dalla domanda, trascorsi i quali la domanda si intende accolta, e disciplinano gli accertamenti d'ufficio, la revisione dell'albo e i ricorsi.

L'articolo 4 dello schema in esame aggiunge due periodi al primo comma dell'articolo 7, prevedendo che, ai fini dell'**iscrizione delle imprese artigiane all'albo provinciale** previsto dall'articolo 5 della medesima legge quadro, le stesse debbano presentare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tramite la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 7/2007 (legge n. 40/2007). Le stesse modalità si applicano alle comunicazioni di **variazione** e di **cessazione** dell'attività.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 7/2007, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, la comunicazione unica, che vale quale **assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese** e ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Secondo la relazione illustrativa, l'utilizzo di una procedura uniforme semplifica gli adempimenti a carico delle imprese e assicura modalità operative omogenee sull'intero territorio nazionale.

Si segnala che l'articolo 9-*bis* del medesimo decreto-legge n. 7 del 2007 già prevede che, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, l'interessato presenti la dichiarazione

attestante il possesso dei requisiti mediante la comunicazione unica. In base allo stesso articolo, la dichiarazione determina l'iscrizione all'albo, con la relativa decorrenza, "ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale", mentre spetta alle regioni disciplinare le procedure per gli accertamenti e i controlli, i provvedimenti in caso di carenza dei requisiti e le modalità di comunicazione delle variazioni e delle cancellazioni.

Articolo 5
(Modifica all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443 Maestro artigiano e bottega-scuola)

L'**articolo 5** consente alle regioni e alle province autonome, sentite le associazioni datoriali dell'artigianato più rappresentative, di definire le modalità per il riconoscimento della figura del **maestro artigiano** o di **mestiere** e della **bottega-scuola** per le imprese artigiane che ne facciano richiesta, anche nell'ambito del sistema di bilateralità previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Rispetto alla disciplina vigente, il riconoscimento della bottega-scuola non è più limitato alle imprese delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e si aggiunge la figura del maestro artigiano.

L'**articolo 5** del presente schema di decreto legislativo, composto da un solo comma, interviene modificando il terzo comma dell'articolo 8 della legge quadro sull'artigianato.

L'articolo 8 prevede che l'istruzione artigiana si svolga nell'ambito del sistema della formazione professionale (primo comma) e che le imprese artigiane possano essere chiamate dalle regioni a concorrere all'erogazione di corsi mediante convenzioni (secondo comma). Il **terzo comma**, nel testo vigente, consente alle regioni di disciplinare il riconoscimento della qualifica di bottega-scuola, per il periodo fissato dalle convenzioni, alle imprese che ne facciano richiesta e che appartengano ai settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. Il quarto comma attribuisce alle regioni la promozione e il coordinamento della formazione imprenditoriale e dell'aggiornamento professionale degli artigiani.

In base al nuovo terzo comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni datoriali dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e regionale, **possono definire**, anche nell'ambito della bilateralità istituita dalla contrattazione collettiva artigiana, le modalità per il riconoscimento della figura del **maestro artigiano o di mestiere** e della **bottega-scuola** in relazione alle imprese artigiane che ne facciano richiesta.

Rispetto al testo vigente, gli elementi di **novità** della disposizione consistono nell'estensione del riconoscimento della bottega-scuola a tutte le imprese artigiane, nell'espressa menzione del maestro artigiano o di mestiere, nella previsione che siano sentite le associazioni datoriali e nel riferimento alla bilateralità; non è più richiamato il periodo fissato dalle convenzioni.

Secondo la relazione illustrativa, l'istituto risponde allo **squilibrio generazionale** della compagine imprenditoriale e alla difficoltà di

reperimento di personale qualificato, offrendo un canale di trasmissione del mestiere direttamente nell'impresa. L'AIR precisa che si tratta di una facoltà, e non di un obbligo, per le regioni e le province autonome. Secondo l'ATN, la figura del maestro artigiano è coerente con le qualifiche già disciplinate dalla legislazione regionale, alla quale è rimessa la definizione delle modalità di riconoscimento.

Articolo 6
(Commissione consultiva per l'artigianato)

L'**articolo 6** istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante dello stesso MIMIT, uno del Ministero del lavoro, uno della Conferenza Stato-regioni, uno dell'INPS e quattro rappresentanti delle associazioni dell'artigianato più rappresentative a livello nazionale, ai quali non spetta alcun compenso o rimborso. La Commissione esprime pareri sulle materie inerenti all'artigianato con riferimento alla politica di programma nazionale, sull'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane e sull'aggiornamento del regolamento che individua i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

L'**articolo 6** dello schema di decreto legislativo in esame inserisce il **nuovo articolo 8-*bis*** nella legge n. 443/1985. Tale articolo, composto da **due commi**, istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) la **Commissione consultiva per l'artigianato**.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 8-*bis*, tale Commissione è formata da:

- un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- quattro rappresentanti indicati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato.

Il comma specifica, inoltre, che ai partecipanti alle riunioni della Commissione **non spettano compensi**, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Stando alla relazione tecnica, le funzioni di segreteria e di supporto tecnico della Commissione saranno assicurate dai competenti uffici del MIMIT nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si osserva che la norma non disciplina le modalità di costituzione della Commissione (atto di nomina, durata, regole di funzionamento), né detta le modalità attraverso cui viene selezionato il presidente della Commissione: *si valuti l'opportunità di un'integrazione al riguardo*.

La Commissione è un organo, come precisato dalla relazione illustrativa, privo di poteri decisori, ma che – ai sensi del **secondo comma** del nuovo articolo 8-*bis* – esprime parere:

- sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programma nazionale;
- sull'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo n. 222/2016;
- sull'aggiornamento del regolamento di cui al D.P.R. n. 288/2001, che individua i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

Secondo la relazione illustrativa, la Commissione offre una sede tecnica stabile di confronto tra Stato, regioni, INPS e rappresentanze del settore, al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disciplina sul territorio nazionale.

Quanto all'aggiornamento delle attività artigiane, si ricorda che l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 222/2016 prevede che, ferme restando le specifiche normative di settore e i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al medesimo decreto non sono soggetti a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.

Quanto al regolamento, si ricorda che il D.P.R. n. 288/2001 contiene il regolamento che disciplina le modalità attraverso cui sono individuate le imprese artigiane dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura. Il regolamento contiene anche un elenco "esemplificativo" delle stesse. Si ricorda altresì che l'articolo 4, primo comma, lettera c), della legge n. 443/1985 continua a prevedere che i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura siano individuati con decreto del Presidente della Repubblica "sentite le regioni ed il **Consiglio nazionale dell'artigianato**": trattasi del Consiglio istituito dall'articolo 12 della medesima legge quadro, incaricato di esprimere un parere "sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale"; l'articolo 12 è stato abrogato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 112/1998.

Articolo 7
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 7** stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Si ricorda che l'articolo 15, comma 6, della legge n. 34/2026 esclude che dall'attuazione della delega derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica illustra per ciascun articolo l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.

Come ricordato in premessa del presente *dossier*, le misure in materia di limiti dimensionali, cui sono associati effetti finanziari, sono contenute nell'articolo 48 del disegno di legge di bilancio per il 2027.